

ART. 1-bis. (Misure urgenti in materia di attività di pubblica utilità).

1. Allo scopo di consentire alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la continuità nello svolgimento delle attività di pubblica utilità di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, all'articolo 26, comma 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: « alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di adozione della convenzione quadro di cui al comma 2 ».

1. 02. (Nuova formulazione) Rubinato, Rotta, Carnevali, Fragomeli, Cinzia Maria Fontana.